



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

prot. n. **16835**/PROD.COMM-29/05/PQ      Al Comune di  
riferimento: **fax ns. pr. 3149/PROD.COMM**  
**- 29/05/PQ dd. 1/06/2010**  
allegato  
Trieste, **6 luglio 2010**

oggetto: **legge regionale n. 29/2005: punto vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica: orari e superficie.**

E' stato richiesto, da parte del Comune in indirizzo, come vadano disciplinati gli orari e la superficie, relativamente ad un punto vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica, allocato all'interno di un pubblico esercizi.

La fattispecie concretizza una tipica ipotesi di attività mista e, per quanto concerne precipuamente gli orari, poiché il punto vendita dei giornali accede all'attività principale di esercizio pubblico, si applicheranno gli orari del bar/ristorante: in proposito, si richiama l'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, in virtù del quale << Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74 (fascia oraria di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione)>>.

Con riferimento specifico alla superficie commerciale, è innegabile, pur trattandosi di attività mista, che lo spazio occupato dalla rivendita della stampa quotidiana e periodica vada imputato alla medesima e non al pubblico esercizio: trattasi di una regola di principio, desumibile anche dalla disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 29/2005.

Relativamente, infine, alla possibilità di installare chioschi/gazebo all'esterno dell'esercizio pubblico, si richiama la nota della scrivente, prot. 10422/COMM. dd. 26 settembre 2003<sup>1</sup>, e si ribadisce che i Comuni devono effettuare, caso per caso, un approfondito accertamento ed eventualmente rilasciare un'apposita autorizzazione stagionale o temporanea (*rectius*, DIA).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405 e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo telefono: 040 3772448  
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

<sup>1</sup> La nota è consultabile sul sito [http://www.regione.fvg.it/rafv/economiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/macroarea:Somministrazione;file:Somministrazione in chioschi allocati presso locali \(26.09.03\)](http://www.regione.fvg.it/rafv/economiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/macroarea:Somministrazione;file:Somministrazione%20in%20chioschi%20allocati%20presso%20locali%20(26.09.03))